

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1904

ANNESSO

*per gli effetti dell'articolo 78
del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1995

**Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre
disposizioni in materia tributaria**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	14
Decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 6 e 8 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, con alcune modificazioni intese a recepire le indicazioni, anche di carattere tecnico, emerse nel corso dell'esame parlamentare del predetto decreto e sollecitate da alcune parti sociali. Il testo reca, altresì, alcune disposizioni nuove, quali quella (che accoglie un emendamento approvato dalla Camera dei deputati) concernente una sanatoria per i residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 1990 e la proroga del termine per la sanatoria in materia di tasse automobilistiche.

Allo scopo di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, il Governo ha ritenuto necessario raccogliere nel presente decreto-legge le disposizioni del decreto n. 132 (principalmente quelle recanti differimento di taluni termini in materia tributaria) sulla quali, in sede parlamentare, era stata raggiunta una ampia convergenza tra le parti politiche.

Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono accomunate dalla necessità di evitare, nei vari e complessi settori in cui l'Amministrazione finanziaria opera, che la scadenza di alcuni termini normativamente fissati abbia a determinare interruzioni del servizio, o mutamenti di disciplina incompatibili con l'attuale situazione economica, ovvero a precludere l'attuazione di riforme complesse richiedenti, in quanto tali, una rilevante attività normativa secondaria.

L'eterogeneità delle disposizioni è inscindibilmente legata alla vasta e variegata area di intervento dell'Amministrazione finanziaria. La consapevolezza che le singole norme siano urgenti, e perciò necessarie ed oppor-

tune, induce a ritenere imprescindibile la proposizione del presente decreto.

Si illustrano qui di seguito le disposizioni contenute nel provvedimento.

Articolo 1

L'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ha previsto la possibilità, per il contribuente, di definire le controversie tributarie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie alla data del 17 novembre 1994, di importo fino a 20 milioni di lire, con il pagamento della somma di lire 150 mila per le liti di valore fino a 2 milioni di lire e di una somma pari al 10 per cento del valore in contestazione, per le controversie aventi valore sino a 20 milioni di lire. Il predetto articolo 2-*quiquies* ha disposto, poi, la sospensione fino al 15 dicembre 1994, dei giudizi in corso fissando, altresì, a tale data il termine per il pagamento delle somme dovute.

Accogliendo gli orientamenti emersi in sede di discussione parlamentare si è stabilito, con i commi 1 e 2, di differire al 31 luglio 1995 il termine per richiedere la definizione dei rapporti tributari controversi e che possono essere definite attraverso le procedure previste dalla normativa prevista dal decreto-legge n. 564 del 1994, le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie fino al 31 dicembre 1994 (anziché fino al 17 novembre 1994).

Al nuovo termine del 31 luglio 1995 è stata collegata sia la sospensione dei giudizi in corso sia la sospensione dei termini di impugnativa e di quelli per ricorrere contro gli atti di accertamento al fine di non pregiudicare il contribuente nella scelta circa la richiesta o meno della definizione della lite. A favore del contribuente che ha già

presentato domanda per la definizione della lite, la sospensione è prevista fino al 28 febbraio 1997; ciò allo scopo di non attivare il contenzioso tributario per il periodo necessario agli uffici dell'amministrazione finanziaria per procedere alla liquidazione delle domande di definizione.

Con la disposizione contenuta nel comma 3, si dispone che, per il periodo d'imposta 1994, ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992.

L'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, ha prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici. Allo scopo di coordinare tale programma con la ristrutturazione dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria, prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, si provvede con il comma 4 a differire il termine in questione al 31 dicembre 1995.

La disposizione di cui al comma 5 dispone la proroga al 1° gennaio 1997 del termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite catastali, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Conseguentemente è previsto che fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi sia le tariffe e le rendite stabilite con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 sia quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Con lo stesso comma 5 si è provveduto, altresì, per esigenze di coordinamento, a differire al 1° gennaio 1997 il termine, previsto dal comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di decorrenza

dell'assunzione del metro quadrato catastale (in sostituzione del vano catastale e del metro cubo) come parametro di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B.

Con il comma 6 si provvede a prorogare al 31 dicembre 1996 il termine del 31 dicembre 1995 per l'iscrizione e le variazioni da effettuare in catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti di ruralità.

Il comma 7 fissa al 28 aprile 1995 il termine per il versamento, senza applicazione di interessi, dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Con la disposizione di cui al comma 8 viene disposta, in deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la proroga al 31 dicembre 1995 dei contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

Il comma 9 dispone il differimento al 30 settembre 1995 del termine per la delibera da parte dei comuni del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Fino al 31 dicembre 1995 continuano ad applicarsi le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Con il comma 10 si prevede la proroga al 31 dicembre 1995 dei contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, sempre che i titolari del contratto di appalto risultino iscritti alla data del 31 dicembre 1994 nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali di cui all'articolo 32 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

Il comma 11 fissa al 30 settembre 1995 il termine per l'approvazione da parte dei comuni e delle province del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La disposizione di cui al comma 12, modificando l'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1994, n. 507, consente che, al predetto albo nazionale dei concessionari, possano essere iscritte anche società di capitale con capitale costituito da quote o azioni di cui siano titolari persone giuridiche. Il medesimo comma 12, prevede, altresì, che le predette società di capitale debbano dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni al fine di garantire il controllo che si voleva assicurare con la formulazione originaria della norma. Tale dichiarazione non è necessaria qualora la società controllante sia quotata in una borsa dell'Unione europea a cui spetti il compito di verificare la trasparenza delle transazioni.

Con il comma 13 si è provveduto a fissare al 30 giugno 1995 il termine, previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la formazione e consegna dei ruoli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che dovevano essere effettuate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 1994. Una serie di difficoltà derivanti dalla prima applicazione della nuova disciplina della tassa entrata in vigore nel 1994, ha, infatti, impedito l'osservanza del predetto termine del 15 dicembre 1994.

Il comma 14 fissa al 30 settembre 1995 il termine entro cui i comuni debbono emanare l'apposito regolamento per la disciplina del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti soli urbani interni.

Con il comma 15 è stata disposta una breve proroga del periodo quinquennale transitorio delle gestioni in concessione del servizio di riscossione dei tributi che viene a scadere il 31 dicembre 1994 e che viene fissato al 31 gennaio 1995. Tale proroga si è resa necessaria per esigenze tecniche in modo da evitare la coincidenza dei termini di versamento da parte dei contribuenti con le operazioni di passaggio delle gestioni.

Conseguentemente, vengono confermate le condizioni di gestione già stabilite per il periodo anteriore al 31 dicembre 1994. Viene disposta l'estensione del vincolo delle cauzioni e prorogata anche la validità delle patenti dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori. Infine si è disposto il differimento al 31 gennaio 1995 dei termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Il comma 16 modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, allo scopo di meglio precisare l'ambito territoriale provinciale delle concessioni.

Con il comma 17, viene disposta l'emanazione di apposito regolamento per fissare le norme necessarie per garantire sia la tempestività della riscossione delle entrate tributarie che la continuità del servizio di riscossione dei tributi. Viene disposta, altresì, la sospensione dei termini procedurali riferiti ai residui della gestione dei concessionari durante il periodo transitorio quinquennale al fine di evitare che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dalla norma, contenente disposizioni atte a consentire il passaggio dei residui in parola, taluni di detti termini possano giungere a scadenza, pregiudicando il corretto espletamento delle relative procedure di riscossione coattiva. La sospensione in questione è disposta dal 1° febbraio 1995 (data di entrata in funzione del periodo definitivo della riforma del servizio di riscossione) fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

La disposizione di cui al comma 18 consente l'utilizzazione nell'anno 1995 delle somme relative a taluni capitoli di spesa del Ministero delle finanze, per l'anno 1994, non ancora utilizzate al 31 dicembre 1994 (capitoli 3105, 3108 e 3136 della rubrica relativa alla Guardia di finanza, concernente l'adeguamento dei servizi e dei mezzi del Corpo ai fini della lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, l'acquisto di armi e munizioni, nonché l'acquisto di unità navali

ed aeree, capitolo 7851 relativo all'acquisto di stabili e terreni, capitolo 7853 relativo all'acquisto e costruzione di immobili da adibire a sedi di uffici finanziari, capitolo 8205 e capitolo 8206 per l'acquisto di strutture immobiliari per gli uffici del Dipartimento delle dogane, capitolo 5388 per l'informatizzazione degli uffici del Dipartimento delle dogane).

Il comma 19 differisce al 31 dicembre 1995 il termine (fissato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644) entro il quale è consentito di provvedere ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a crediti maturati fino al 31 dicembre 1993 utilizzando le contabilità speciali intestate agli uffici IVA.

Nel comma 20 si prevede che l'esenzione dal pagamento della soprattassa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, in favore delle autovetture, azionate con motore diesel, immatricolate per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 (per le quali il regime di favore, previsto dall'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, scade il 31 dicembre 1994) continua ad applicarsi per l'anno 1995. Della stessa agevolazione fruiscono, inoltre, per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica, i predetti autoveicoli, nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta nello stesso anno 1995. Per le autovetture munite di impianto che consente l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto e con gas metano per le quali il collaudo di detto impianto avvenga nel corso dell'anno 1995, ovvero sia stata presentata la domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa speciale, di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, per i primi tre periodi di pagamento della tassa.

Per far fronte all'onere finanziario derivante dalle disposizioni di favore recate dal comma ora illustrato si è disposto, al

comma 21, un aumento, per il triennio 1995-1997, della tassa automobilistica erariale e regionale vigente al 1° gennaio 1995, nella misura del 6 per cento, disciplinando inoltre le modalità per il versamento della tassa nella misura maggiorata, con la precisazione, per altro, che la stessa tassa maggiorata è dovuta per un periodo complessivo di dodici mesi.

Il comma 22 prevede la proroga fino al 31 dicembre 1998 del regime agevolato (che veniva a scadere il 31 dicembre 1994) previsto, per gli oli da gas per autotrazione nei territori della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Con il comma 23 si intende prorogare al 31 dicembre 1995 il termine per usufruire delle agevolazioni, previste dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, consistenti sia nell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura dell'1 per mille sino ad un importo massimo di lire 100 milioni in caso di fusione, scissione, trasformazione e conferimento effettuati tra soggetti operanti nel settore creditizio, sia nella tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, del 15 per cento della differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.

Con il comma 24 si estendono le agevolazioni fiscali, illustrate nel comma 23, previste per i conferimenti di azienda anche ai conferimenti di rami della stessa azienda.

Con il comma 25 viene previsto l'esonero dalle sanzioni nel caso che i versamenti siano stati effettuati nel conto fiscale con un ritardo non superiore a due giorni fino alla data del 31 gennaio 1995.

Il comma 26 stabilisce che la denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, relativa all'anno 1994, si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

Con il comma 27, infine, vengono differiti dal 30 giugno al 31 ottobre 1995 alcuni termini previsti dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. In particolare:

a) il termine per la presentazione dell'istanza e il versamento delle somme per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 dicembre 1994 nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA;

b) il termine per la presentazione dell'istanza e il versamento delle somme dovute dalla società che hanno effettuato operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995;

c) il termine per il pagamento delle imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta;

d) il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, e quello relativo alle procedure di riscossione delle predette tasse automobilistiche.

Articolo 2

Il comma 1 prevede la sanatoria sia di tutte le irregolarità formali sia della mancata allegazione di documenti e di dichiarazioni, connessi ad adempimenti tributari scaduti al 31 dicembre 1994, da parte dei soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

Il comma 2 stabilisce che, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per i ritardati versamenti, relativi ad imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 qualora i versamenti stessi siano stati, comunque, eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 3

Con il comma 1 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dell'acconto IVA contenuta nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e nelle successive modifiche intervenute con l'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, con-

vertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e l'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55. Tale modifica è dettata dalla necessità di coordinare le citate disposizioni con le nuove modalità di registrazione e liquidazione dell'imposta recate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e, ancor più, dalla soppressione del cosiddetto «decalage» nella detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, disposta con il comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 155 del 1993. Peraltro, proprio a seguito di detta soppressione, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari effettuati dal contribuente nell'ultimo periodo del 1993, cioè l'ultimo «decalage», poteva (e può ancora) essere portata in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 1994 nella misura di 1/2 per ogni mese (quindi 3/12 per i contribuenti trimestrali).

La disposizione in questione consente ai contribuenti che adottano, per il calcolo dell'acconto IVA, il metodo delle «operazioni effettuate», di portare in detrazione, oltre agli acquisti normalmente annotati nel periodo 1-20 dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero 1° ottobre-29 dicembre (per i contribuenti trimestrali) anche l'ulteriore imposta detraibile nelle liquidazioni periodiche del 1994 ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155. Detta imposta detraibile è costituita rispettivamente per i contribuenti mensili dai 2/3, corrispondenti ai 20 giorni di dicembre, dell'importo determinato nella misura sopraindicata relativo agli acquisti intracomunitari dell'ultimo periodo del 1993 ovvero per i contribuenti trimestrali dagli 8/9 dell'importo stesso, corrispondenti al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre. Viene consentito, altresì, di portare in detrazione dall'imposta relativa alle operazioni attive effettuate ed annotate - o anche solo effettuate - per il periodo suddetto cui si riferisce l'acconto, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari oltre che regolarmente annotati nel registro di cui all'articolo 25 anche solamente «effettuati» nello stesso periodo, purché calcolati anche nel

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complesso delle operazioni attive ai fini della conseguente debenza dell'imposta ed ovviamente semprechè detta imposta sia detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con la norma in esame si è inteso formulare un testo più chiaro e snello, che disciplini la metodologia di calcolo, adottata dall'Amministrazione finanziaria in applicazione della sentenza emanata il 20 ottobre 1993, nel procedimento C-10/92 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che aveva dichiarato l'illegittimità dell'acconto IVA calcolato sulla base della normativa all'epoca vigente.

Con il comma 2 viene stabilito che, per l'anno 1994, il versamento dell'IVA a titolo di acconto si considera regolarmente eseguito anche se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

Con il comma 3 viene estesa alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, la facoltà, già prevista per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale anzichè mensile, indipendentemente dal volume di affari realizzato nell'anno solare precedente; ad entrambe le predette categorie non si applicano gli interessi dell'1,50 per cento di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Resta inteso che detta facoltà è subordinata al rilascio di un formale provvedimento autorizzativo da parte del Ministro delle finanze come espressamente previsto nel primo periodo del quarto comma dell'articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La norma è completata con la facoltà per gli autotrasportatori di annotare le fatture emesse in ciascun trimestre solare entro il trimestre successivo a quello di emissione. Ai maggiori oneri finanziari viene assicurata copertura con la disposizione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Con il comma 4 viene introdotta una sanatoria in virtù della quale viene consentito agli autotrasportatori di cose per conto terzi di computare le fatture da loro emesse nel periodo dal 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, che all'articolo 2, comma 2, prevedeva per i suddetti operatori lo stesso trattamento stabilito per i soggetti di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) al 26 febbraio 1995 nella liquidazione relativa al mese di marzo e al primo trimestre del 1995, salvo che non siano state considerate in precedenti liquidazioni.

Viene stabilito altresì che relativamente ai committenti delle prestazioni di trasporto le fatture stesse possono essere computate in detrazione nella prima liquidazione da eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Con il comma 5 viene modificato l'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo, in via interpretativa che, ai fini del calcolo dell'«aliquota media» delle operazioni attive e passive, poste in essere da soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori rispetto a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, si deve tener conto di tutte le operazioni registrate per l'anno di imposta, con esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili (sia per gli acquisti che le vendite) e, limitatamente agli acquisti, delle spese generali.

Il rimborso spetta, qualora il risultato del rapporto relativo alle operazioni attive (rapporto tra imposta riscossa e ammontare imponibile sulle operazioni attive = aliquota media delle operazioni attive) sia inferiore a quello relativo alle operazioni passive (rapporto tra imposta assolta e ammontare imponibile sulle operazioni passive = aliquota media degli acquisti e delle importazioni).

Con il comma 6 si stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i rimborsi trimestrali, a decorrere dalle operazioni registrate con riferimento al 1995, il rimborso spetta qualora il risultato del rapporto relativo alle operazioni passive (aliquota media degli acquisti e delle importazioni) sia superiore a quello relativo alle operazioni attive (aliquota media delle operazioni effettuate) maggiorato del 10 per cento applicato sull'aliquota media delle stesse operazioni attive.

Articolo 4

Con la disposizione si vuole dare un'interpretazione autentica della normativa in materia di addizionale all'imposta sui consumi di energia elettrica per usi industriali. La giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che detta addizionale non sarebbe dovuta essendo stato escluso dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica il consumo di energia per usi industriali. La norma interpretativa è volta, quindi, a disporre l'assoggettamento alla addizionale anche dell'energia elettrica impiegata per usi industriali, tranne che per l'impiego dell'energia elettrica non ai fini di riscaldamento degli impianti ma come componente essenziale nella trasformazione della materia prima nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici.

Articolo 5

La disposizione è finalizzata a disciplinare il criterio di partecipazione alla formazione del reddito di impresa dei cosiddetti scarti di emissione delle obbligazioni e dei titoli similari, vale a dire di quella componente reddituale - contemplata dall'articolo 41, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - costituita dalla differenza tra il valore del rimborso dei titoli ed il prezzo di emissione. L'esigenza di dettare una esplicita regolamentazione della materia nasce dalle indicazioni non univoche desumibili dai provvedimenti che in passato si sono occupati del trattamento da riservare

ai predetti «scarti», favorendo in tale modo il diffondersi di comportamenti difformi da parte delle imprese. Tenuto poi conto delle recenti innovazioni legislative (quali il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, volto a disciplinare il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato), che espressamente recepiscono il principio della imputabilità «pro quota» dello scarto di emissione, appare opportuno, al fine di evitare un non corretto funzionamento della procedura di scomputo della ritenuta alla fonte, disciplinare in via generale tale principio attraverso la sua incorporazione nelle norme in materia di determinazione del reddito di impresa. A questo fine il comma 1, dell'articolo 5, rappresenta una norma interpretativa dell'articolo 56, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, estendendo anche agli scarti di emissione il criterio - proprio degli interessi - della imputazione a reddito della quota maturata nell'esercizio in base al periodo di possesso dei titoli, qualunque sia la destinazione ad essi riservata in bilancio (immobilizzati e non immobilizzati). L'adozione di tale criterio comporterà l'adeguamento progressivo del valore in bilancio dei titoli al valore di rimborso ed influenzerà in eguale misura (analogamente a quanto accade per gli «scarti di negoziazione» relativi ai titoli a reddito fisso «immobilizzati», ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera *c-bis*) del citato testo unico delle imposte sui redditi) anche il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli medesimi, che sarà quindi comprensivo della quota di «scarto» maturata, al netto della corrispondente ritenuta alla fonte.

Il secondo e il terzo periodo del comma 1 precisano ulteriormente il principio di maturazione dello scarto *pro-rata temporis*, al fine di determinare comportamenti univoci da parte delle imprese. In particolare il secondo periodo stabilisce il criterio di maturazione per dietimi giornalieri di importo costante, mentre il terzo periodo stabilisce che, nel caso in cui l'esistenza o l'ammontare dello scarto (cioè della differenza fra il valore di rimborso dei titoli e del loro

prezzo di emissione) non sia certa alla data di emissione, la parte di scarto relativa al periodo intercorrente tra l'emissione e la data alla quale lo scarto diviene certo nell'an e nel quantum è imputabile per intero al portatore del titolo a tale data, essendo impossibile attribuirlo retroattivamente ai precedenti possessori del titolo.

Il comma 2 del presente articolo contiene una norma di opportuna salvaguardia per le imprese che in passato abbiano riservato agli scarti un diverso trattamento fiscale ed, in particolare, quello di rilevare l'intero importo solo alla scadenza dei titoli, scomputando in maniera corrispondente la ritenuta subita. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che gli scarti maturati dei titoli in circolazione contribuiscano alla formazione del

reddito in capo ai possessori dei titoli all'inizio del periodo d'imposta in corso in misura proporzionale al tempo di possesso dei titoli medesimi.

Il secondo ed il terzo periodo del comma 2, prevedono la possibilità di utilizzare un criterio forfetario - ma comunque cautelativo per l'Erario - per il computo dei volumi (quantità e periodo di possesso) di tutti o parte dei titoli posseduti anteriormente all'inizio del periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 719 del 1994). Tale criterio si rende necessario al fine di agevolare l'applicazione della norma per i titoli posseduti anche nei periodi d'imposta pregressi.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1, comma 1 - Proroga dei termini del provvedimento relativo a liti fiscali pendenti. Vengono prorogati i termini per la presentazione delle domande relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti e dei relativi pagamenti dal 15 dicembre 1994 al 31 luglio 1995. Considerato che le previsioni di bilancio per l'anno 1994 non considerano l'effetto delle liti fiscali, ne consegue che tale proroga, anche in relazione al già decorso termine del 15 dicembre, non comporta alcuna variazione negativa di gettito.

Art. 1, comma 5 - Proroga tariffe d'estimo. Invarianza di gettito.

Art. 1, comma 7 - Proroga termini versamento ICI per soggetti non residenti. Nessun effetto di gettito a carico del bilancio dello Stato.

Art. 1, commi 20 e 21 - Viene prorogata di un anno (per il 1995) l'esenzione dal pagamento della sovrattassa diesel per i veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 1992. L'agevolazione comporta un minor gettito di lire 112 miliardi circa.

Viene, altresì, estesa l'agevolazione per l'esenzione dalla sovrattassa diesel ai veicoli immatricolati per la prima volta nel corso del 1995, per il periodo di tre anni; il minor gettito viene stimato in circa 115 miliardi di lire su base annua.

Inoltre viene prorogata di tre anni l'agevolazione che comporta l'esonero dal pagamento della tassa speciale per i veicoli, azionati a gas metano o con GPL, che hanno collaudato l'impianto di alimentazione nel 1995; il minor gettito viene stimato in circa 35 miliardi di lire su base annua.

La previsione della perdita di gettito viene compensata con l'aumento del 6 per cento delle tasse automobilistiche erariali e regionali per gli anni dal 1995 al 1997, prevista dal successivo comma 21.

Art. 1, comma 22 - Prevede la proroga per quattro anni dal regime agevolativo per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine. Il mancato rinnovo del regime agevolativo non comporterebbe comunque un maggior gettito per l'erario in quanto, essendo il prezzo del carburante in questione considerevolmente inferiore oltre confine, l'approvvigionamento avverrebbe integralmente in territorio straniero. Inoltre, riducendo la convenienza all'approvvigionamento oltre confine, viene favorito il consumo nazionale anche di altri prodotti (ad esempio tabacchi) con conseguente riscossione dei relativi tributi nazionali.

Art. 1, comma 23 - Vengono prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, relative agli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferi-

menti perfezionati dall'agosto 1992 al dicembre 1995. L'ulteriore proroga della legge n. 218 del 1990 non determina, nel suo complesso, oneri per il bilancio dello Stato.

Le misure previste consistono in provvedimenti che, da un lato, riducono le imposte dirette ed indirette connesse ad operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, dall'altro offrono incentivi fiscali alle operazioni di fusione effettuate tra banche.

Le misure del primo tipo si risolvono di fatto in una maggior entrata per l'erario: esse riguardano operazioni che difficilmente verrebbero effettuate ove dovesse applicarsi il regime fiscale ordinario.

Le misure del secondo tipo determinano nei primi anni un'uscita per l'erario. Queste vanno viste come un investimento che lo Stato effettua per migliorare l'efficienza del sistema bancario e nel medio termine si risolveranno in un aumento della redditività delle imprese e quindi delle stesse entrate fiscali.

Non è possibile ipotizzare a priori le operazioni che verranno effettuate e quindi il relativo onere per l'erario: esso è comunque di gran lunga inferiore al gettito rinveniente dalle operazioni di scorporo.

Articolo 3.

Art. 3, comma 1 - Disciplina acconto IVA. Norma interpretativa senza effetti sul gettito.

Art. 3, comma 3 - Prevede la possibilità, per gli autotrasportatori di cose per conto terzi e per gli esercenti distributori di carburante per autotrazione, iscritti nell'apposito albo, di ottenere l'autorizzazione ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anzichè mensilmente. Tale possibilità riguarda i soggetti tenuti ad eseguire liquidazioni e versamenti con cadenza mensile; la nuova formulazione vincola i soggetti interessati alla registrazione delle fatture emesse nei termini stabiliti in linea generale dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non successivamente al pagamento dei relativi corrispettivi. Pertanto la nuova disposizione, se anche per taluni soggetti consente versamenti trimestrali invece che mensili, è tale da anticipare, rispetto alla precedente formulazione, il momento di effettuazione dell'operazione e quindi della liquidazione e del versamento della relativa imposta.

L'estensione agli esercenti distributori di carburante comporta una perdita di gettito valutata in circa 3,7 miliardi alla cui copertura si provvede attraverso l'utilizzo del capitolo 6856 dello stato di previsione di Ministero del tesoro. Per l'anno 1995 la perdita di gettito è stimata in circa 2,8 miliardi. Inoltre agli autotrasportatori suddetti viene concessa, in deroga al citato articolo 23, primo comma, la possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. La perdita di gettito conseguente viene stimata in 160 miliardi per l'anno 1995, alla cui copertura si provvede utilizzando lo stanziamento del citato capitolo 6856.

Art. 3, comma 4 - Stabilisce che le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995

devono essere computate nella liquidazione di marzo 1995 (mensile o trimestrale). La disposizione vincola i soggetti interessati a comprendere, nelle liquidazioni relative al mese di marzo o al primo trimestre 1995, le fatture emesse dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, per le quali, sulla base della previgente disciplina, non si era verificato il momento dell'effettuazione dell'operazione e quindi l'obbligo del relativo versamento. L'effetto finanziario è, quindi, positivo in quanto mira ad assicurare, entro i suddetti termini, le corrispondenti entrate che altrimenti restavano sospese fino al pagamento da parte del committente dei servizi dei corrispettivi relativi ai trasporti stessi.

Art. 3, commi 5 e 6 - Norme rispettivamente interpretativa e procedurale i cui effetti saranno quelli di una presumibile riduzione delle domande di rimborso per i soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Articolo 4.

Estende l'addizionale anche all'energia elettrica consumata negli opifici industriali. Norma interpretativa con effetto positivo sul gettito.

Articolo 5.

Norma interpretativa dell'articolo 56, comma 3, del TUIR: tende a chiarire che lo scarto di emissione deve considerarsi provento che matura con il decorso del tempo; la norma, volta ad eliminare fenomeni elusivi, comporta effetti positivi sul gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132.

Testo da modificare in esito alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 6 luglio 1995 sull'articolo 1 del decreto-legge.

Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1995.

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti)

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 luglio 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonchè quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quinquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quinquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Al comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: «17 novembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994».

3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996.

7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora

non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

10. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni».

13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 giugno 1995.

14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, conti-

nuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonchè i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresì, fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «di norma» sono soppresse.

17. **Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.** I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.

*Parte
in neretto
soppressa
ex art. 78
del Regolamento*

18. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonchè con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente

al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.».

24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: «ai conferimenti dell'azienda», sono inserite le seguenti: «ovvero di rami di essa».

25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.

26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) all'articolo 21, comma 3, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 2.

(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990)

1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonchè dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del ci-

tato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.

5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994.”.

2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effet-

tuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera *e*), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.».

4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai commitenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

6. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

Articolo 5.

(Scarti di emissione)

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difforni da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1995.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - FANTOZZI - MASERA - CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO